



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO il decreto n. 73650 del 06.06.2013;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 12.06.2013 relativo alla società OPTIMATICA S.p.a. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda OPTIMATICA S.p.a.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2013 al 24.09.2013, la concessione del



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 12.06.2013, in favore di un numero massimo di 66 unità lavorative, della società OPTIMATICA S.p.a., dipendenti presso le sedi site in:

- Regione Abruzzo: n. 1 lavoratore;
- Regione Calabria: n. 2 lavoratori;
- Regione Campania: n. 1 lavoratori;
- Regione Emilia Romagna: n. 3 lavoratori;
- Regione Friuli Venezia Giulia: n. 1 lavoratore;
- Regione Lazio: n. 35 lavoratori;
- Regione Liguria: n. 1 lavoratore;
- Regione Lombardia: n. 4 lavoratori;
- Regione Marche: n. 1 lavoratore;
- Regione Piemonte: n. 1 lavoratore;
- Provincia di Bolzano: n. 1 lavoratore;
- Regione Puglia: n. 4 lavoratori;
- Regione Sardegna: n. 3 lavoratori;
- Regione Sicilia: n. 3 lavoratori;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- Regione Toscana: n. 1 lavoratore;
- Regione Veneto: n. 4 lavoratori.

I lavoratori saranno sospesi a zero ore e non verrà applicato il criterio della rotazione.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 345.813,60 (trecentoquarantacinquemilaottocentotredici/60).

Codice fiscale: 04806061000

Matricola INPS:

Regione Abruzzo: sede di Pescara 6004046523.

Regione Calabria: sede di Lamezia Terme 2206250841, sede di Reggio Calabria 6704424144.

Regione Campania: sede di Napoli 5127691946.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Regione Emilia Romagna: sede di Parma 5604942660, sedi di Forlì 3212767282, 3212760616.

Regione Friuli Venezia Giulia: sede di Ronchi dei Legionari (GO) 3501868294.

Regione Lazio: sede legale 7037646526, sedi di Roma 7053727762, 7055993347, 7053888889, 7053888788, 7053888980, 7053888687, 7037646526, 7053954452.

Regione Liguria: sede di Sestri Ponente (GE) 3418210467.

Regione Lombardia: sede di Milano 4971998180, sede di Gallarate (VA) 8712430032, sede di Orio al Serio (BG) 1210988191.

Regione Marche: sede di Ancona 0305549941.

Regione Piemonte: sede di Torino 8139574502.

Regione Puglia: sede di Grottaglie (TA) 7805080172, sede di Brindisi 1603812414, sede di Foggia 3106538363.

Regione Sardegna: sede di Alghero 7306643568, sede di Cagliari 1707965252, sede di Olbia 7306665681.

Regione Sicilia: sede di Palermo Cinisi 5525509313, sede di Catania 2109331669.

Regione Toscana: sede di Firenze 3022810538.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Regione Veneto: sede di Venezia 8813038175, sede di Abano Terme (PD) 5411571729, sede di Villafranca (VR) 9011038387.

Provincia di Bolzano: sede Bolzano 1412640080.

Pagamento diretto: SI

**ART. 2**

L'onere complessivo pari ad euro 345.813,60 (trecentoquarantacinquemilaottocentotredici/60) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 30/10/2013

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Fabrizio Saccomanni